

DECRETO 7 settembre 2011.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all'1 marzo 2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65, c. 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

Visto il decreto n. 810 del 5 maggio 11 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2011, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;

Visto il piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio 2007 dai Ministri dell'economia e della salute e dal Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di continuità assistenziale;

Viste le note del 30 marzo 2011, con le quali l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 marzo 2011, invitando le aziende sanitarie provinciali ad effettuare la ricognizione al netto del numero dei presidi ancora da dismettere secondo le previsioni del Piano di rientro;

Visto l'accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63 comma 2 lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n.

256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell'1 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all'1 marzo 2011 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono, suddivisi per azienda sanitaria provinciale:

A.S.P. n. 1 di Agrigento:

- Presidio di S. Margherita Belice
2 posti 24 h settimanali;
- Presidio di Villafranca Sicula
2 posti 24 h settimanali;
- Presidio di S. Stefano di Quisquina
1 posto 24 h settimanali;
- Presidio di San Biagio Platani
1 posto 24 h settimanali;
- Presidio di Casteltermini
3 posti 24 h settimanali;
- Presidio di Campobello di Licata
1 posto 24 h settimanali;

A.S.P. n. 2 di Caltanissetta:

- Presidio di Marianopoli
1 posto 24 h settimanali;
- Presidio di Vallelunga Pratameno
1 posto 24 h settimanali;

A. S. P. n. 3 di Catania:

- Presidio di Maletto
1 posto 24 h settimanali;
- Presidio di Randazzo
1 posto 24 h settimanali;
- Presidio di Caltagirone
1 posto 24 h settimanali;

- Presidio di Mazzarrone	1 posto	24 h settimanali;	- Presidio di Palazzolo Acreide	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Licodia Eubea	1 posto	24 h settimanali;	- Presidio di Portopalo	2 posti	24 h settimanali;
- Presidio di Vizzini	1 posto	24 h settimanali;	- Presidio di Rosolini	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Giarre	1 posto	24 h settimanali;	- Presidio di Siracusa	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Mascalucia	1 posto	24 h settimanali;	- Presidio di Solarino	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Palagonia	1 posto	24 h settimanali;	- Presidio di Sortino	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Raddusa	2 posti	24 h settimanali;	A.S.P. n. 9 di Trapani:		
- Presidio di Licodia Eubea	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Marettimo	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Mirabella Imbaccari	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di San Vito lo Capo	3 posti	24 h settimanali;
- Presidio di Vizzini	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Paceco	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Mineo	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Casa Santa	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Mascalucia	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Favignana	2 posti	24 h settimanali;
- Presidio di S. G. la Punta	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Pantelleria	2 posti	24 h settimanali;
- Presidio di Raddusa	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Santa Ninfa	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Belpasso	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Alcamo	1 posto	24 h settimanali;
- Presidio di Maniace	1 posto	12 h settimanali;	- Presidio di Balata di Baida	2 posti	24 h settimanali.
- Presidio di Mascali	1 posto	12 h settimanali;			
A.S.P. n. 4 di Enna:			Art. 2		
- Presidio di Catenanuova	1 posto	24 h settimanali;	I medici interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimento), o "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R. - p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti aziendali carenti per i quali intendono concorrere.		
- Presidio di Centuripe	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Aidone	1 posto	24 h settimanali;	Art. 3		
A.S.P. n. 5 di Messina:			Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:		
- Presidio di Cesarò	1 posto	24 h settimanali;	a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale in una azienda sanitaria provinciale della Regione siciliana, diversa da quella per la quale si concorre, o nelle aziende di altre regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenu-		
- Presidio di Vulcano	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Brolo	1 posto	24 h settimanali;			
A.S.P. n. 8 di Siracusa:					
- Presidio di Augusta	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Cassibile	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Floridia	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Francofonte	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Melilli	1 posto	24 h settimanali;			
- Presidio di Pachino	1 posto	24 h settimanali;			

ti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

- b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2011, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

Art. 4

I medici di cui al punto a) del precedente art. 3 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "A1").

La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:

- a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
- b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art. 5

I medici di cui al punto b) del precedente art. 3 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2011, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2011, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16 comma 7 lett. a) A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "C".

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti, i medici di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2011; (per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
- b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2008 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
- c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2008 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "B1").

Art. 9

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 3 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 3 lett. b) del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 11

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 63 comma 2 lett. a), è riservata una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

Art. 13

Il medico che accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 settembre 2011.

NOTO